

(N. 1060)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BARBARO, ROMANO** Domenico e **CALAUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1955

Modificazione all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, consente — contrariamente a quanto si era deliberato — il pagamento dell'indennizzo, per le piantagioni arboree distrutte, *solamente ai coltivatori diretti*; il che, mentre non era affatto nelle intenzioni e nei propositi della Commissione legislativa speciale, si è verificato per il mancato o, meglio, per il necessariamente affrettato lavoro di coordinamento dei numerosi emendamenti e del testo definitivo della detta legge, concernente provvidenze per le zone colpite in Calabria dalle alluvioni del 1953.

Difatti l'ultimo comma di tale articolo modificando il quinto comma dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, riguardante l'alluvione del novembre 1951, *limita* la particolare provvidenza « ai coltivatori diretti proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ».

Occorre quindi sostituire al quinto comma, di cui sopra, il seguente: « ai proprietari di fondi, i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane, che li abbiano assorbiti, o a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia, o altro materiale sterile, o le cui piantagioni arboree o arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore, che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni ».

Il presente disegno di legge di iniziativa parlamentare mira a colmare, mediante questo emendamento, tale spiegabile lacuna, che però è molto dannosa per le numerose categorie interessate, e pertanto ci si onora chiederne la urgente approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire il seguente comma:

« Ai proprietari di fondi, i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane, che li abbiano assorbiti, o a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia, o altro materiale sterile, o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore, che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni ».